



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 501 DEL 07/07/2021

CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PISCINA COMUNALE DI VIA FRANCESCA DA RIMINI" - ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE AL 30.09.2022 E MODIFICA ART. 3 (DURATA), A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA "COVID 19"

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con convenzione Reg. int. n. 100 del 23.01.2015 si concedeva alla Società "ALDEBARAN Società Sportiva Dilettantistica a r.l." la gestione e l'uso dell'impianto sportivo "Piscina Comunale" sito in Cattolica, Via Francesca da Rimini, avente scadenza prevista al 30.11.2019;
- che all'art. 3 della suddetta convenzione era prevista la possibilità di rinnovo di ulteriori anni due;
- che, pertanto, con successiva determinazione n. 689 del 05.09.2019 veniva estesa la durata della suddetta convenzione al 30.11.2021, alle medesime condizioni contrattuali già concordate nella convenzione sopracitata ed ai nuovi obblighi contrattuali indicati nella proposta di P.F. inviata con nota prot. n. 46972 del 04.12.2018 e collegati ai lavori di efficientamento energetico della piscina comunale;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica da Covid-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno impedito qualsiasi tipo di attività sportiva, annullando e cancellando completamente l'attività sia agonistica che amatoriale delle società sportive dilettantistiche, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni della legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con successivi decreti attuativi nazionali e regionali;

RILEVATO che, con nota pervenuta in data 13.05.2021, prot. n. 16995, depositata agli atti, la concessionaria lamentava e denunciava un evidente calo di fatturato avvenuto nel 2020 e nei primi mesi del 2021, determinato dalle chiusure e limitazioni dovute alla pandemia nazionale derivante da Covid-19 e chiedeva, pertanto, un allungamento del periodo di gestione al fine di poter recuperare finanziariamente i mesi di chiusura attraverso il recupero dei proventi non incassati a causa del protrarsi della situazione emergenziale;

RITENUTO applicabile il principio di "*causa di forza maggiore*", che incide sulla impossibilità di dare esecuzione al contratto in essere e che funge da causa per rinegoziare la prestazione stessa, ex artt. 1218 e 1256 del c.c.;

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti, che prevede al comma 3 quanto segue: "*La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale*";

DATO ATTO che l'art. 107, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 prevede quanto segue:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture”;

RICHIAMATO l'art. 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che recita testualmente: *“le parti dei rapporti in concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, **anche attraverso la proroga della durata del rapporto.....”**;*

PRESO ATTO che, lo stesso art. 216, comma 2, Legge n. 77/2020, stabilisce che: *“La revisione del rapporto consensuale può essere concordata anche in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minor ricavi dovuti alla riduzione del numero di presenze all'interno degli impianti sportivi”;*

VISTA la richiesta della Società “ALDEBARAN Società Sportiva Dilettantistica a r.l.”, prot. n. 16995 del 13.05.2021, con la quale la stessa chiedeva espressamente la proroga del contratto;

CONSIDERATO che tale richiesta è stata oggetto di specifico argomento della Giunta Comunale del 27.05.2021 la quale approvava tale proposta concedendo una proroga del contratto per anni 1 (uno) e precisamente sino al 30.09.2022, al fine di mitigare i succitati effetti negativi della pandemia, favorire la ripresa graduale dell'attività e superare, quindi, il difficile momento economico-gestionale;

DATO altresì ATTO che la prospettata soluzione può trovare adeguato supporto nell'art. 1467, 3° comma del codice civile, in quanto le anzidette situazioni dettate dalla citata emergenza sanitaria possono certamente configurarsi come evenienze straordinarie ed imprevedibili, quindi giuridicamente rilevanti, rimanendo, peraltro, valido l'interesse comune tra le parti improntato alla salvaguardia ed al mantenimento della convenzione in essere;

VISTO che tale risoluzione è stata debitamente inoltrata alla concessionaria con nota del 11.06.2021, prot. n. 21773, depositata agli atti, e che la medesima, con successiva nota del 14.06.2021, prot. n. 22016, anch'essa depositata agli atti, dichiarava di accettare la proposta di proroga della convenzione al 30.09.2022, senza null'altro rivendicare;

RITENUTO, quindi, di procedere in merito apportando detta modifica all'art. 3 della convenzione succitata che, pertanto, andrà a configurare la nuova scadenza contrattuale al 30.09.2022, senza apportare nessun'altra variazione e/o modifica ai restanti articoli che disciplinano la concessione di cui trattasi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e servizi;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;
- 2) di prorogare la scadenza, agli stessi patti e condizioni e ai sensi dell'art. 216 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ed ai sensi dell'art. 1467 del codice civile, della convenzione Reg. Int. n. 100 del 23.01.2015 che scadrà il 30.11.2021, entro e non oltre **il 30 settembre 2022**, modificando al contempo l'art. 3 della succitata convenzione;
- 3) di ribadire che tutte le restanti e vigenti disposizioni normative della convenzione succitata non subiscono variazioni e/o modifiche alcuna, mantenendo la loro piena validità e legittimità nell'ambito della concessione di cui trattasi;
- 4) di dare atto che ogni qualsivoglia onere correlato alla gestione ed uso dell'impianto sportivo *de quo*, è previsto nel Bilancio di Previsione 2021-2023 e si rinverrà con successivi provvedimenti all'adozione dei relativi impegni di spesa e/o accertamenti nel rispetto delle modalità contrattuali prestabilite;
- 5) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dando atto, a tal proposito, che copia della medesima sarà sottoscritta ad integrale accettazione e debita presa di conoscenza dalla concessionaria e custodita agli atti;
- 6) di individuare nella persona del Dirigente del Settore 1 Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 07/07/2021

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)